



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 05/09/2001

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 29 agosto 2001, n. 77

POR 2000-2006 Asse IV "Sistemi locali di "Sviluppo" - Misura 4.19 "Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio. Azione a) "Fondo di Garanzia" - Approvazione bando.

Il giorno 29 agosto 2001, in Bari, nella Sede del Settore Industria

Premesso:

- che il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000 - 2006 è stato approvato dalla Commissione Europea l'8.8.2000, con Decisione n. C(2000) 2349;
- che il Complemento di Programmazione 2000 - 2006 e relativi cronogrammi delle Misure sono stati approvati dalla Giunta Regionale in data 11 Dicembre 2000 e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia in data 16 Febbraio 2001;
- che la Legge Regionale 25 Settembre 2000, n. 13, ha stabilito le procedure per l'attivazione del Programma Operativo Regionale 2000 - 2006;
- che all'interno dell'asse IV "Sistemi Locali di Sviluppo", del P.O.R. 2000 - 2006, la Misura 4.19 prevede, per gli "Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio", l'individuazione di soggetti istituzionali abilitati attraverso la procedura ad evidenza pubblica, quali beneficiari finali, per l'attivazione delle diverse azioni previste, fra cui l'azione a) "Fondo di Garanzia";
- Considerato che la Misura 4.19 individua nei Consorzi FIDI dell'Industria, del Commercio, del Turismo e della cooperazione, i soggetti istituzionali abilitati ad attivare il Fondo di Garanzia;
- Considerato che è necessario selezionare i Consorzi FIDI attraverso una procedura pubblica e successivamente stipulare, con quelli ammessi a finanziamento, apposita convenzione;

Tutto ciò premesso, si ritiene di approvare il bando di accesso ai Consorzi FIDI e relativo schema di convenzione, allegati e parte integrante del presente provvedimento.

ATTESI GLI ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI SEGUITO SPECIFICATI:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istruttoria espletata dall'Ufficio Promozione Industriale;

Vista la L.R. 7/97;
Vista la D.G.R. 3261 del 28/07/98;
Vista la L.R. 25 Settembre 2000, n. 13;

DETERMINA

1. di approvare quanto riportato nelle premesse;
2. di approvare il bando di accesso ai Consorzi FIDI e il relativo schema di convenzione, parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare l'Assessorato AA.GG., Settore Contratti e Appalti, a pubblicare, per estratto, su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale, il bando di accesso, parte integrante del presente provvedimento;
4. di pubblicare integralmente la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
5. di notificare il presente atto all'Ufficio Bollettini della Regione Puglia che provvederà alla relativa pubblicazione;
6. di dare atto che si provvederà, con successivi atti, all'impegno e alla liquidazione dei previsti finanziamenti, ai soggetti beneficiari;
7. Il presente provvedimento, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo;
8. Il presente atto non è soggetto a controllo di rito, ai sensi della Legge 127/97, e pertanto è esecutivo;
9. Gli adempimenti conseguenti al presente atto, sono demandati all'Ufficio Promozione Industriale del Settore.

Il Dirigente di Settore
Ing.Felice Decemvirale

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO - SETTORE INDUSTRIA
Via Caduti di Tutte le Guerre, 15 - 70124 BARI

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000 - 2006

Modalità di presentazione delle domande per il finanziamento di proposte di intervento relativo all'Asse 4 "Sistemi locali di sviluppo". Misura 4.19 - Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio.

1. Gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano la seguente azione:
Azione a) Fondo di Garanzia

2. Beneficiari

Consorzi FIDI dell'Industria, del Commercio, del Turismo e della Cooperazione, quali soggetti istituzionali abilitati individuati dalla Regione.

3. Copertura geografica

La misura investe l'intero territorio regionale.

4. Contenuto tecnico dell'Azione a) Fondo di Garanzia

Il fondo regionale di garanzia interviene mediante la concessione di garanzie a favore di Consorzi o

Società consortili di primo e/o secondo grado, al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti a medio termine da parte dei soggetti abilitati dalla vigente normativa comunitaria.

Il fondo può garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente.

Le operazioni del Fondo non possono riguardare dei meri finanziamenti delle passività delle imprese, bensì operazioni per l'ampliamento di attività esistenti, lo sviluppo di nuove attività o l'introduzione di innovazioni e di nuove tecnologie nel metodo o nel sistema di produzione.

Il fondo di garanzia viene attivato mediante apposito convenzionamento. Il Fondo verrà attivato con una dotazione iniziale a totale carico del FESR. La dotazione sarà amministrata dai soggetti convenzionati che nel corso del periodo di funzionamento provvederanno a renderlo remunerativo. Gli incrementi del fondo determinato da interessi attivi verranno impiegati per finanziare ulteriori interventi all'interno della misura.

Il fondo interviene esclusivamente a favore delle PMI, (appartenenti al settore artigianato, turismo e commercio) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione ed è finalizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni:

Azioni finalizzate allo sviluppo degli investimenti, anche attraverso interventi innovativi di Ingegneria finanziaria, incentivando:

Investimenti in attività produttive industriali e dei servizi alle PMI;

Interventi di capitalizzazione e patrimonializzazione delle PMI;

Interventi di seed capital e di start up per nuova imprenditorialità, anche in una logica di terziarizzazione dei processi produttivi;

Interventi di assistenza tecnica alle imprese per quotazioni in Borsa;

Interventi legati ad iniziative di internazionalizzazione;

Interventi a sostegno delle operazioni di garanzia dei Consorzi FIDI.

In ogni caso nella selezione delle iniziative sarà attribuita priorità alle proposte delle PMI ad alto contenuto tecnologico.

I Consorzi o Società consortili di primo e/o secondo grado, costituite da un numero minimo di 300 piccole e medie imprese consorziate, verranno selezionate a seguito di bando di gara.

Le sovvenzioni concesse andranno ad aumentare il capitale versato, costituito da versamenti in denaro effettuati dai consorziati del fondo rischi monetario e dei consorzi o società consortili di garanzia di primo e/o secondo grado.

Ai fini dell'ammissione ai benefici della misura, i consorzi e le società consortili di garanzia collettiva di primo e/o secondo grado, non devono avere scopi di lucro ed avere come scopo sociale: l'attività di prestazioni di garanzie dirette a favorire la concessione di finanziamenti da parte dei soggetti abilitati dalla vigente normativa U.E. per iniziative che generano investimenti produttivi.

L'entità della sovvenzione concessa non potrà in alcun caso essere superiore a sei volte l'ammontare del fondo consortile, costituito dai versamenti in denaro dei consorziati.

L'apporto del capitale privato, comunque, sarà compreso intorno al 30% del fondo di garanzia.

I versamenti al fondo da parte dei partecipanti dovranno essere effettuati in denaro liquido, contestualmente per tutti i partecipanti e secondo un calendario stabilito nella convenzione da stipularsi con l'Ente Regione.

5. Termini e modalità di presentazione delle domande per la selezione e la individuazione dei soggetti abilitati all'istruttoria, valutazione e monitoraggio degli interventi agevolati a valere sulle risorse FESR, Azione a) Fondo di Garanzia.

Le domande a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, saranno indirizzate all'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato, Settore Industria, via Caduti di Tutte le Guerre, 15 - BARI.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o società consortile di garanzia

- collettiva fidi di primo e/o secondo grado;
- b) certificato di vigenza del consorzio o società consortile;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero delle imprese consorziate;
 - d) composizione delle cariche sociali,
 - e) copia conforme delle convenzioni con istituti di credito presso cui è depositato il Fondo rischi monetario;
 - f) attestato rilasciato dall'istituto di credito o copia contabile dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo di garanzia;
 - g) relazione generale sull'andamento della gestione riferita all'anno precedente, nel caso di organismo già esistente;
 - h) bilancio e/o certificazione bancaria da cui risulta la consistenza del fondo di garanzia con l'indicazione degli apporti di ciascun conferente e tutte le eventuali operazioni effettuate sul fondo;
 - i) una dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dalla quale risulti il numero degli addetti di tutte le imprese consorziate e del fatturato delle stesse negli ultimi tre esercizi;
 - j) una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che le imprese aderenti non fanno parte di altri consorzi né di altre società consortili di garanzia collettiva fidi. La dichiarazione dovrà contenere le modalità di accertamento e le sanzioni previste a carico delle imprese inadempienti;
 - k) una relazione programmatica dell'attività del Fondo di Garanzia, sottoscritta dal legale rappresentante, che sulla base di una analisi dei fabbisogni finanziari delle imprese aderenti, del loro livello di capitalizzazione, del loro rapporto di indebitamento a breve termine ed a medio lungo termine, evidenzi l'entità delle garanzie fidejussorie attivabili nel breve - medio periodo e gli obiettivi di riequilibrio finanziario delle imprese aderenti che si intendono perseguire.
 - l) iscrizione nell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e in particolare nell'apposita sezione prevista dall'art. 106 del D.L. n. 385/93.

Le domande complete di tutta la documentazione di cui sopra, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo plico postale raccomandato entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente bando di gara.

Le domande e la documentazione inoltrate oltre il termine prescritto non verranno prese in considerazione. Farà fede la data di spedizione postale.

6. Graduatoria.

La graduatoria degli aventi diritto alla sovvenzione sarà compilata secondo i seguenti criteri:

- Organizzazione dei Consorzi per filiere settoriali o territoriali "aperte";
- consistenza del "Fondo di Garanzia" costituito complessivamente da tutte le quote sottoscritte e versate dai consorziati;
- numero dei soci aderenti ai consorzi FIDI;
- dotazione del 50% del fondo finanziato da privati o da altri soggetti aderenti al fondo;
- rapporto tra valore massimo del contributo regionale concedibile e contributo richiesto;
- numero delle PMI aderenti al consorzio;

Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul B.U.R.P.; avverso tale graduatoria i soggetti interessati entro 30 gg. dalla data della sua pubblicazione, possono presentare opposizione all'Ass.to I.C.A. - Settore Industria, che si esprime nei successivi 30 gg. .

7. Stanziamenti

Gli stanziamenti previsti sono complessivamente pari a 22.000.000 EURO, destinati all'attività di concessione di garanzie a favore di piccole e medie imprese su operazioni di finanziamento e suddivisi come segue:

Cofinanziamento Comunitario FESR:

£. 11.000.000 EURO

Spesa Pubblica Nazionale: £. 7.700.000 EURO

Spesa di Cofinanziamento Regionale:

£. 3.300.000 EURO

8. Obbligo dei Consorzi FIDI. Istruttoria dei progetti

1. Istruttoria

L'istruttoria delle domande pervenute ai Consorzi Fidi, sarà effettuata da un proprio Nucleo di Valutazione con comprovata competenza in materia di credito delle imprese.

I criteri di selezione individuati per gli interventi che richiedono l'accesso al fondo di garanzia vengono esplicitati nei seguenti parametri:

Idoneità tecnica dell'azione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi dell'impresa;
Idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale a scadenza;

Condizioni di ammissibilità: indice di struttura e potenziale flusso finanziario dell'impresa, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato.

Investimenti per il miglioramento delle prestazioni aziendali e della sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. Stipula convenzione

Con l'accettazione dei contributi finanziari previsti, il Consorzio di primo e/o secondo grado destinatario del contributo è obbligato:

a) a stipulare una convenzione di attuazione con l'Ente Regione, parte integrante del presente bando, volta a regolamentare e garantire la più efficace gestione e controllo del Fondo di garanzia collettiva, in cui sarà precisato:

il totale massimo delle garanzie che il Fondo può concedere, rispetto al suo capitale versato;

l'obbligo di una contabilità separata e distinta dei capitali apportati, pubblici e privati;

la procedura di liquidazione delle perdite accertate.

b) a comunicare all'Assessorato Industria, Commercio e Artigianato, Settore Industria le eventuali modifiche ed integrazioni intervenute relativamente alla composizione societaria, all'elenco delle imprese aderenti al Consorzio o alla Società consortile e all'apporto, conferito da ciascuno di essi, alla composizione delle cariche sociali e alle convenzioni stipulate con gli istituti di credito presso cui è depositato il fondo;

c) a restituire, in caso di scioglimento anticipato del fondo, di cessazione del consorzio o di inoperatività, le disponibilità residue alla Commissione Europea e alla Regione Puglia e agli altri Enti cofinanziatori, in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione al Fondo.

d) Ai fini di illustrare le attività del fondo, il Consorzio FIDI si impegna a presentare una relazione per anno civile da presentare al Comitato di Sorveglianza, previo parere dell'Assessorato I.C.A., Settore Industria della Regione Puglia, che dovrà comprendere un bilancio del fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (investimenti effettuati, crediti concessi, garanzie concesse per impresa e per settore, nel rispetto del principio della riservatezza), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.

e) il Consorzio FIDI si impegna altresì a tenere a disposizione della Commissione Europea tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate nei tre anni successivi all'ultima operazione di pagamento effettuato dalla Commissione Europea sulla forma d'intervento.

3. Erogazioni:

La garanzia concessa dal Fondo su un'operazione di finanziamento copre una percentuale massima del 50% del finanziamento in essere.

L'intensità massima degli aiuti alle PMI, che godranno delle garanzie concesse dal fondo rischi

consortile che usufruisce delle sovvenzioni previste dalla misura, non supererà il 35% in ESN + 10% in ESL.

L'intensità di aiuto concessa alla singola impresa deve essere conforme a quanto previsto dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Ai fini della richiesta delle sovvenzioni, i consorzi o società consortili di garanzia collettiva fidi devono stipulare delle apposite convenzioni volte ad assicurare una efficiente ed efficace gestione del fondo.

I finanziamenti a medio termine alle PMI, riconosciute meritevoli di credito ed in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, potranno essere supportati da garanzie collettive offerte dai Consorzi e/o da eventuali forme di garanzie integrative offerte dall'impresa beneficiaria, in un rapporto che non dovrà mai essere superiore al limite di 1,5 volte l'importo del finanziamento.

Le garanzie prestate dai Consorzi non potranno in ogni caso superare il 50% del valore complessivo delle garanzie convenute a fronte del finanziamento.

I proventi finanziari che maturano sulle sovvenzioni concesse al fondo di garanzia consortile sono vincolati con destinazione esclusiva alla implementazione dei Fondi medesimi.

I costi di gestione non possono superare il 2% del capitale versato su una media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

4. Soggetti destinatari dell'intervento

I soggetti destinatari sono i beneficiari delle agevolazioni di cui alla legge 488/92 e successivi decreti e norme attuative, modifiche ed integrazioni, nonché le imprese artigiane definite dalla L. 443/85.

5. Documentazione finale

I soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento sono tenuti a trasmettere alla struttura preposta alla gestione della Misura, entro sei mesi dalla data dell'atto di collaudo, tutti gli atti, in copia conforme all'originale, riguardanti le spese sostenute con relativa certificazione dell'avvenuta effettiva liquidazione delle stesse.

I soggetti attuatori sono tenuti a conservare a disposizione della Regione Puglia o della Commissione europea, nonché dei tecnici da queste incaricati, la documentazione originale per i sette anni successivi al completamento dell'intervento.

9. Controlli in corso d'opera

La Regione, la Commissione Europea e la Corte dei Conti delle Comunità Europee esercitano un potere di controllo sulle attività del Fondo; in tale ambito hanno diritto di effettuare o di fare effettuare verifiche nelle imprese destinatarie delle garanzie.

E' fatto obbligo pertanto, ai beneficiari, di consentire ai funzionari della struttura dell'Ass.to I.C.A. preposta alla gestione della Misura e di altri organismi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori, della corretta realizzazione delle opere e della loro conformità ai progetti approvati.

10. Revoca dei contributi

La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze del Consorzio FIDI, alle disposizioni attuative per la realizzazione della misura citata in premessa e agli obblighi previsti dalla convenzione da stipularsi con il Consorzio beneficiario nonché alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, si riserva la facoltà di revocare la partecipazione pubblica al Fondo e di recuperare i relativi conferimenti, compresa la quota-parte di competenza- dei proventi netti, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato.

Nel caso in cui il Fondo venisse utilizzato per operazioni non conformi al presente bando e alla convenzione stipulata, la Commissione Europea può richiedere in ogni momento allo Stato membro la

restituzione di tutto o parte del contributo comunitario versato al Fondo.

Ove nel corso dei controlli disposti ai sensi del punto precedente venga accertato, in qualsiasi modo, il mancato rispetto delle disposizioni del presente bando nonché delle normative comunitarie, nazionali e regionali, i contributi concessi sono revocati con provvedimento motivato della struttura dell'Ass.to I.C.A. preposta alla gestione della Misura, con recupero delle somme erogate.

11. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1260/99, al QCS 2000 - 2006 e al Regolamento (CE) n. 1685 del 28 Luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali.

Il presente bando è pubblicato integralmente sul B.U.R.P. e sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

La Regione Puglia, successivamente denominata per brevità "Regione", rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante della Regione Puglia, presso la cui sede in Bari - Via Capruzzi, 212 - elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

E

L'organismo di gestione del Fondo di Garanzia _____, successivamente denominato per brevità "Finanziaria", rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante della Finanziaria, presso la cui sede in _____ elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

PREMESSO CHE

- Nell'ambito del programma operativo P.O.R. per il periodo 2000 - 2006 approvato dalle Commissione Europea 1' 8.8.2000 con Decisione n. C(2000) 2349, la Regione ha individuato nella Finanziaria il soggetto responsabile dell'attuazione della Misura n. 4.19.

- con la Misura 4.19, "Interventi per la capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI, dell'artigianato, del turismo e del commercio", il Piano Operativo Regionale 2000 - 2006, asse IV "Sistemi Locali di Sviluppo", prevede forme qualificate di intervento finanziario a sostegno degli investimenti attraverso interventi di ingegneria finanziaria, anche attraverso strumenti di finanza innovativa.

- la Misura 4.19 prevede l'incentivazione per l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa, come l'attivazione del "Fondo di Garanzia";

La Finanziaria, essendo iscritta con il n. _____ nell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore

finanziario ed in particolare nell'apposita sezione prevista dall'art. 106 del D.L. 385/93, è autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla presente convenzione e possiede strutture operative idonee ad assicurare la buona gestione del Fondo.

Gli stanziamenti previsti per la suddetta misura sono complessivamente pari a _____, destinati all'attività di concessione di garanzie a favore di piccole e medie imprese su operazioni di finanziamento, e suddivisi come segue:

- Cofinanziamento comunitario FESR _____
- spesa pubblica nazionale _____
- Spesa pubblica regionale _____
- Spesa privata _____% (indicare il nome dei finanziatori privati)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

La premessa e la descrizione della citata misura, contenuta nel suddetto programma operativo, costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

La Regione mette a disposizione della Finanziaria la somma indicata in premessa per la costituzione di un Fondo finalizzato all'attività di concessione di garanzie a favore di piccole e medie imprese per operazione di finanziamento a medio - lungo termine, così come indicato nella premessa e nel programma operativo ivi citato.

I versamenti al Fondo da parte dei partecipanti dovranno essere effettuati in denaro liquido, contestualmente per tutti i partecipanti e secondo il seguente calendario:

- Anticipo del ___% alla stipula della presente Convenzione;
- Anticipo del ___% al raggiungimento dell'impiego del % ____ del Fondo;
- Saldo al raggiungimento dell'impiego del ___% del Fondo.

Il fondo sarà tenuto con propria contabilità separata. La Finanziaria si impegna altresì a tenere a disposizione della Commissione Europea tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate nei tre anni successivi all'ultima operazione di pagamento effettuata dalla Commissione europea sulla forma di intervento.

ARTICOLO 3

L'attività di concessione di garanzie da parte del fondo avrà come oggetto piccole e medie imprese appartenenti al settore (industriale/artigianale/terziario), economicamente e finanziariamente sane.

Si considerano piccole e medie imprese le imprese rispondenti ai requisiti indicati nella normativa comunitaria in vigore in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 4

Le concessioni di garanzie da parte del Fondo saranno finalizzate al sostegno di piani di sviluppo o progetti di investimento delle imprese destinatarie delle garanzie (come ad esempio l'ampliamento delle attività esistenti, lo sviluppo di nuove attività, l'introduzione di innovazioni o di nuove tecnologie nel metodo o nel sistema di produzione)

Non potranno riguardare operazioni di mero rifinanziamento o riscadenzamento del passivo delle imprese.

ARTICOLO 5

La garanzia concessa dal Fondo su un'operazione di finanziamento copre una percentuale massima del ____% del finanziamento in essere.

L'ammontare massimo delle garanzie concesse non può superare volte ____ il capitale del Fondo.

In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il rimborso da parte del Fondo è limitato ad una percentuale massima del della perdita residua in linea capitale ed interessi al termine del contenzioso.

L'intensità di aiuto concessa alla singola impresa deve essere conforme a quanto previsto dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 6

Al Fondo saranno accreditati i proventi derivanti dalla gestione, in particolare i premi d'assicurazione e gli interessi maturati sugli importi non impegnati.

Al Fondo saranno altresì addebitate le perdite accertate definitivamente e gli oneri di gestione.

Questi ultimi saranno addebitati al Fondo nella misura massima del __% annuo del capitale versato del Fondo, con l'obbligo della rendicontazione.

ARTICOLO 7

Al fine di illustrare le attività del Fondo, la Finanziaria si impegna a presentare una relazione per anno civile da presentare Comitato di Sorveglianza, previo parere dell'Assessorato I.C.A., Settore Industria, responsabile del programma operativo citato in premessa.

La relazione dovrà comprendere un bilancio del Fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri di gestione sostenuti, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (investimenti effettuati, crediti concessi, garanzie concesse per impresa e per settore, nel rispetto del principio della riservatezza), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.

ARTICOLO 8

L'attività di gestione corrente del Fondo (istruttoria, valutazione delle domande e decisioni di investimento e erogazione) è assicurata dalle strutture della Finanziaria.

ARTICOLO 9

La Regione, la Commissione europea e la Corte dei Conti delle Comunità europee esercitano un potere di controllo sulle attività del Fondo; in tale ambito hanno diritto di effettuare o di fare effettuare verifiche nelle imprese destinatarie delle garanzie.

La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze della Finanziaria alle disposizioni attuative per la realizzazione della misura citata in premessa e agli obblighi previsti dalla presente convenzione, nonché alle disposizioni di legge e regolamentari in materia, si riserva la facoltà di revocare la partecipazione pubblica al Fondo e di recuperare i relativi conferimenti, compresa la quota-parte di competenza dei proventi netti, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato.

L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione della stessa.

Nel caso in cui il Fondo venisse utilizzato per operazioni non conformi alla presente convenzione, la Commissione europea può richiedere in ogni momento allo Stato membro la restituzione di tutto o parte del contributo comunitario versato al Fondo.

ARTICOLO 10

Al momento della chiusura dell'intervento comunitario, dovrà essere calcolata la posizione finanziaria netta del Fondo come differenza tra l'importo totale cumulato delle garanzie concesse nel periodo di intervento comunitario ed il capitale totale versato.

Gli oneri di gestione non vengono presi in considerazione ai fini del computo dell'utilizzo del capitale del Fondo.

Se l'importo totale delle garanzie concesse è uguale o superiore al 75% dell'importo massimo previsto dall'art. 5, secondo comma, della presente convenzione, la misura si ritiene completata.

Se l'importo totale delle garanzie concesse è inferiore alla percentuale indicata nel precedente comma, le spese ammissibili vengono diminuite in proporzione e l'importo versato in eccedenza viene detratto dal saldo finale versato dalla Commissione europea allo Stato membro per il programma operativo citato in premessa.

ARTICOLO 11

In caso di scioglimento anticipato del Fondo, le disponibilità residue verranno restituite alla Commissione europea e agli altri Enti cofinanziatori in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione al Fondo.

ARTICOLO 12

La presente convenzione ha durata e validità fino al _____ ed eventuali proroghe dovranno essere espressamente pattuite.

Per gli interventi attuati con la convenzione resterà in vigore fino allo smobilizzo delle relative garanzie.

ARTICOLO 13

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente il foro di Bari.

Il Dirigente di Settore
Ing. Felice Decemvirale